

> SETTEMBRE / OTTOBRE 2009



Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Trento

ANNO XXVIII N.5



**BIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

Sped. in a.p. 70% > Filiale di Trento > Periodico bimestrale

# Sommario del quaderno N.5 / 2009

<b>Editoriale</b>	SALUTO DELLA PRESIDENTE Arch. Vittoria Wolf Gerola	.3
	Ricordo di Pietro Marconi	.5
<b>Leggi I Decreti</b>	EDILIZIA SOSTENIBILE, il nuovo regolamento	.7
<b>Note I Avvisi</b>	Posta elettronica certificata ARCHIWORLD NETWORK	.26
	Albo professionale e codice della privacy	.27

Publicazione bimestrale  
in abbonamento postale

Direttore responsabile  
Arch. Ivo Fadanelli

Redazione a cura di  
A. Moschini e L. Fedrizzi

Direzione:  
Vicolo Galasso, 19  
38100 Trento  
Tel. 0461/261163  
Fax. 0461/264665  
e-mail: [infotrento@awn.it](mailto:infotrento@awn.it)  
sito internet: [www.itn.archiworld.it](http://www.itn.archiworld.it)

Raccolta Pubblicitaria:  
GBF® srl unipersonale - Via Lunelli, 13  
38100 Trento  
Tel. 0461/420708 - Fax 429742

Progetto grafico:  
GBF® srl unipersonale - Trento

Stampa:  
LA GRAFICA srl  
Z.I. via Matteotti 16  
38065 Mori (TN)

In copertina:  
Gert Wingårdh  
Torre di Controllo - Stoccolma, Svezia

Scritti, fotografie e disegni impegnano  
soltanto la responsabilità dell'autore  
Autorizzazione del Tribunale di Trento  
N. 380 R.st. 14/6/82

# Saluto della Presidente

di **Vittoria Wolf Gerola**

**La tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine si è conclusa nei primi giorni di ottobre.**

**Nel Consiglio sono stati eletti sei nuovi componenti ed io, come neo Presidente, insieme al Consiglio rinnovato desidero estendere a tutti gli iscritti l'augurio, reciproco, per un quadriennio di lavoro costruttivo.**

**In questo nuovo mondo globale sempre più frequentemente sembrano finite tolleranza, intelligenza e capacità di confronto; nello specifico nostro la dignità professionale è quotidianamente messa in discussione dal mancato riconoscimento e dalla scarsa valorizzazione della nostra prestazione d'opera intellettuale perché altri cosiddetti valori stanno avanzando.**

**La cultura del progetto e la qualità architettonica, elementi imprescindibili del nostro fare, vengono sempre più spesso negate, nel quotidiano, dalla crescente sordità della classe politica e dalla necessità di operare in condizioni inutilmente defatiganti. L'apparato normativo che oggi regola il progetto e contribuisce, nel bene e nel male, alla conformazione dell'edificio e al disegno della città sembra esploso in una molteplicità di schegge che si sovrappongono e si modificano in continuazione.**

**Sulla cultura del progetto e sulla qualità architettonica nelle sue varie accezioni bisognerà dunque confrontarsi, in funzione delle proprie competenze e responsabilità, con tutti gli attori politici, tecnici, amministrativi e imprenditoriali coinvolti nei processi di trasformazione del territorio e di costruzione degli insediamenti urbani.**

**Il mondo professionale ha bisogno di regole semplici, efficienti, equilibrate, organiche e giuste; ha bisogno di essere compreso e non demonizzato.**

**Predisporre emendamenti alle proposte di legge e osservazioni alle procedure pianificatorie, esigere un'attenta programmazione e pubblicizzazione delle opere pubbliche, aprire un confronto con le pubbliche Amministrazioni per la definitiva eliminazione del ricorso al metodo del massimo ribasso negli affidamenti d'incarico e ragionare su soglie di accesso in ordine ai requisiti di fatturato e sul periodo di validità dei curricula, richiedere chiarezza e semplificazione di normative e il rigoroso rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi saranno i primi obiettivi per affrontare i problemi concreti della professione.**

**L'Ordine diventa un'istituzione vitale se, superata la difesa diretta degli interessi di categoria, comunque suo compito prioritario, in una prospettiva più ampia, sa proporre l'architettura come valore civile, patrimonio comune di rilevanza sociale.**

**È allora necessaria la partecipazione attiva degli iscritti, in particolare dei giovani, alla vita dell'Ordine per moltiplicare le iniziative possibili, favorendo i sistemi associativi spontanei e locali.**

**Formazione e qualificazione professionale dovranno essere perseguite in ambiti specifici di interesse così come dovrà essere riconosciuto un doveroso spazio alle iniziative culturali proprio perché costituiscono importante occasione di dialogo e di necessario confronto.**

**Con queste stringate riflessioni inizio il mio mandato ricordando a tutti noi che l'architettura è troppo legata alla vita perché non possa suscitare interessi e vive emozioni.**



# **In ricordo di Pietro Marconi**

Il 23 settembre scorso si è spento Pietro Marconi.

Nato a Velo d'Astico (VI) nel 1926, si era laureato all'Università di Venezia a soli 22 anni nel 1948.

Dal 1949 era iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento al numero 76.

Nel 1950 aveva ottenuto una specializzazione in calcolo dei cementi armati al Politecnico di Milano e, con uno studio sul dimensionamento

degli impianti e dei servizi nelle stazioni turistiche invernali, una specializzazione in urbanistica.

Concentratosi sull'attività professionale si occupò di tematiche legate all'edilizia abitativa, al campo turistico-alberghiero e, con criteri innovativi e con grande competenza, al settore urbanistico.

Suo è il primo Piano Regolatore della città di Trento elaborato negli anni '60. È stato anche Presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo della Provincia di Trento e, in tempi di ancora difficili relazioni, era riuscito a organizzare un gemellaggio tra Trento e Berlino con la firma, in Trento, del Presidente del Consiglio Aldo Moro e del primo cancelliere tedesco Willy Brandt.

Appassionato sportivo divenne per numerosi anni direttore sportivo delle squadre giovanili di sci alpino del Comitato Trentino.

Nel 1965, su concessione demaniale e con pioneristica passione, trasportò e montò ai piedi del ghiacciaio, a 2750 metri di quota, un primo prefabbricato in legno chiamato "Capanna Soldà" punto di ristoro e riparo per i primi sciatori estivi della località.

Lo ricordiamo per la presenza discreta, l'entusiasmo e l'umanità con cui sapeva impostare i rapporti di lavoro.



# **EDILIZIA SOSTENIBILE, il nuovo regolamento**

**Di seguito il regolamento e relativi allegati in materia di prestazione e certificazione energetica degli edifici.**

**Pubblichiamo altresì la recentissima delibera della Giunta Provinciale n. 2446 del 16 ottobre, che contiene disposizioni attuative del regolamento.**

## DECRETO DEL PRESIDENTE

**N. 11-13/Leg. di data 13 Luglio 2009**

**Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).**

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- visto l'art. 89 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1448 di data 12 giugno 2009, concernente: "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).",

*e m a n a*

*il seguente regolamento:*

#### Art. 1 - Finalità

1. Questo regolamento detta le disposizioni per assicurare l'attuazione della disciplina in materia di edilizia sostenibile stabilita dal titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), regolando la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, anche al fine di garantire coerenza con i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale e di favorire la diffusione degli stessi.
2. Al fine di favorire l'edilizia sostenibile, il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, questo regolamento disciplina in particolare:
  - a) la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;
  - b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
  - c) il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di certificazione energetica;
  - d) i criteri e le modalità per il rilascio delle certificazioni;
  - e) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono ai processi di certificazione;

- f) la disciplina concernente gli obblighi per la certificazione energetica;
- g) le modalità di istituzione e di utilizzo di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici.
2. La definizione delle categorie di intervento per gli edifici esistenti è quella riportata all'articolo 99 della legge provinciale n. 1 del 2008.

#### Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo regolamento, le disposizioni del medesimo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d'uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).
2. Sono escluse dall'applicazione di questo regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti:
  - a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
  - b) i beni ambientali di cui all'articolo 69 della legge provinciale n. 1 del 2008, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
  - c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  - d) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
  - e) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;
  - f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale o in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore o che, per la natura della loro destinazione, non richiedono impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano comunque già dotati di tali impianti.

#### Art. 4 - Requisiti di prestazione energetica

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 nonché dal



comma 2 di questo articolo, i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3 e 4, nonché la relativa metodologia di calcolo, sono previsti nell'allegato A di questo regolamento.

2. L'allegato A può essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione può prevedere le necessarie norme transitorie nonché le disposizioni di coordinamento con la disciplina complessiva di questo regolamento.

3. L'allegato A si applica nei seguenti casi:

- a) edifici di nuova costruzione;
- b) sostituzione edilizia;
- c) demolizione e ricostruzione;
- d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
- e) ristrutturazione totale dell'intero edificio.

4. Si applicano nei seguenti casi le prescrizioni più semplificate che saranno individuate con la deliberazione prevista dal comma 2:

- a) ristrutturazione totale di una o più unità immobiliari, ristrutturazioni parziali, manutenzione straordinaria, ampliamenti inferiori al 20 per cento;
- b) restauro e risanamento conservativo, salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici e artistici o tipologici.

5. Sono inoltre utilizzabili le metodologie di calcolo previste dalla normativa statale in materia di rendimento energetico nell'edilizia che soddisfino requisiti di efficienza energetica e non siano in contraddizione con la normativa vigente, purché esse assicurino la verifica del rispetto dei requisiti previsti da questo regolamento. Alle predette condizioni sono inoltre utilizzabili le metodologie di calcolo previste da sistemi di valutazione e certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici riconosciute nell'ambito delle convenzioni o degli accordi previsti dall'articolo 7, comma 8.

6. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo edilizio o alla denuncia di inizio di attività ovvero all'atto dell'approvazione del progetto ove sia richiesto l'accertamento di conformità urbanistica. Al fine di semplificare il procedimento di certificazione, nell'ambito degli elaborati devono essere evidenziati i dati individuati con la deliberazione prevista dall'articolo 6, comma 1, con le modalità previste dalla medesima deliberazione.

#### **Art. 5 - Interventi soggetti a certificazione energetica**

1. La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) edifici di nuova costruzione;
- b) sostituzione edilizia;
- c) demolizione e ricostruzione;
- d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
- e) ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq.

2. Al di fuori dei casi in cui la certificazione è obbligato-

ria, la medesima può in ogni caso essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile.

#### **Art. 6 - Attestato di certificazione energetica**

1. L'attestato di certificazione energetica è compilato e asseverato dal soggetto certificatore di cui all'articolo 8, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale.

Nell'attestato sono in ogni caso riportati il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso igienico - sanitario, la stima delle emissioni di CO<sub>2</sub> e la classe energetica di appartenenza.

2. L'attestato è trasmesso in copia al comune - anche con procedure telematiche - contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui al capo III del titolo IV della legge provinciale n. 1 del 2008. Copia vidimata dal comune può essere richiesta dal proprietario dell'edificio e dagli altri soggetti aventi titolo per soddisfare ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti.

3. L'attestato di certificazione energetica ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio e dell'impianto.

4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico deve essere affissa la targa prevista dall'articolo 11, in luogo facilmente visibile al pubblico.

5. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, la certificazione di sostenibilità è valida anche ai fini dell'attestazione di certificazione energetica.

#### **Art. 7 - Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche**

1. Il rilascio delle certificazioni energetiche è svolto da soggetti specificamente abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Il riconoscimento degli organismi che possono rilasciare l'abilitazione di cui al comma 1 è effettuato dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacità operative e da assicurare l'imparzialità nell'esercizio della funzione. Il riconoscimento è subordinato all'impegno da parte dell'organismo di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.

3. Al fine di favorire la diffusione del sistema di certificazione energetica, la Provincia, nell'ambito degli strumenti offerti dalla vigente normativa, può promuovere e partecipare alla costituzione di un organismo di abilitazione ai sensi del comma 2, anche in forma di consorzio di imprese e con eventuale collegamento con il Consorzio Distretto Tecnologico Trentino.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2 è revocato qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell'esercizio della funzione demandata o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per

il riconoscimento.

5. I rapporti tra l'organismo e la Provincia sono regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalità previsti con la deliberazione di cui al comma 2. La predetta deliberazione determina altresì l'entità delle tariffe per l'accREDITAMENTO, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati.

6. Gli organismi riconosciuti ai sensi di questo articolo svolgono le seguenti funzioni e attività:

- a) accREDITAMENTO dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche;
- b) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;
- c) gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall'articolo 8;
- d) promozione di attività formative per il conseguimento dell'abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati;
- e) verifica dei corsi sostenuti e accREDITAMENTO dei soggetti che hanno superato con profitto i medesimi corsi;
- f) l'eventuale utilizzazione del marchio di cui all'articolo 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel rispetto di quanto previsto da questo regolamento.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione previsti dalla lettera d) del comma 6, ivi compresa la eventuale designazione da parte della Provincia di componenti esperti nell'ambito delle commissioni di verifica.

8. La Provincia può promuovere apposite convenzioni o accordi di programma tra gli organismi previsti da questo articolo e altri enti, organismi o associazioni altamente qualificati, per diffondere l'utilizzo delle certificazioni di sostenibilità ambientale di cui di cui all'articolo 85 della legge provinciale n. 1 del 2008, anche al fine di favorire l'integrazione tra tali certificazioni e le certificazioni energetiche degli edifici; tali iniziative possono essere svolte anche nell'ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all'articolo 86, comma 5, della medesima legge. Le convenzioni e gli accordi possono disciplinare le forme di riconoscimento reciproco ai fini del rilascio delle certificazioni energetiche e di sostenibilità ambientale.

## **Art. 8 - Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica**

1. Ciascun organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 gestisce l'elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscrizione, di sospensione e cancellazione dallo stesso, in conformità alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e da questo articolo. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica.

2. Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) uno dei seguenti titoli di studio:
  - 1) diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professio-

- ne ed iscrizione al relativo ordine professionale;
- 2) diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;

- 3) diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale;

- b) un'adeguata competenza comprovata, alternativamente, da:

- 1) esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine, collegio o associazione professionali, in almeno due delle seguenti attività:

- 1.1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici;

- 1.2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;

- 1.3) gestione energetica di edifici ed impianti;

- 1.4) certificazioni e diagnosi energetiche;

- 2) frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi dell'articolo 7.

3. Sono altresì iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano; in tal caso si considera utile ai sensi del comma 2, lettera b), n. 2), anche il riconoscimento disposto dai predetti enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio.

4. Sono inoltre iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori:

- a) gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con tecnici in possesso di requisiti di cui al comma 2;

- b) i soggetti che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), purché in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;

- c) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accREDITATI presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione", sempre che svolgano l'attività con un tecnico in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

5. Gli organismi di cui all'articolo 7 verificano il soddisfacimento dei requisiti previsti da questo articolo, provvedono ad accREDITARE il soggetto certificatore e ad iscriverlo nell'elenco.

6. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda, in una delle seguenti attività:

- a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- c) amministrazione dell'edificio;
- d) fornitura di energia per l'edificio;
- e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
- f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.

7. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio degli esperti, degli organismi e delle società di cui al comma 4, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica dichiarano:

- a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

8. Per gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di cui comma 4, il requisito di cui al comma 7 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

9. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di interventi edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento ai dati forniti ai sensi dell'articolo 4, comma 6, fatte salve le operazioni di sopralluogo e verifica diretta nel corso dell'esecuzione degli interventi.

#### **Art. 9 - Coordinamento con la certificazione energetica della Provincia autonoma di Bolzano**

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 8, la

Giunta provinciale, con propria deliberazione, può riconoscere - per i fini di questo regolamento - anche il sistema di certificazione energetica per gli edifici adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla base di apposito accordo con la Provincia medesima. Il predetto accordo può prevedere anche forme di integrazione tra la certificazione energetica e le certificazioni di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 7, comma 8.

#### **Art. 10 - Vigilanza**

1. L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica, anche avvalendosi del supporto di soggetti certificatori abilitati, ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008. L'attività di vigilanza può essere eseguita anche su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7.

2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008, gli esiti degli accertamenti sono comunicati dall'Agenzia ai comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato, nonché all'organismo interessato di cui all'articolo 7 per le eventuali misure connesse alla gestione dell'elenco dei soggetti abilitati.

#### **Art. 11 - Targa energetica**

1. Per tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa.

2. La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico ed è aggiornata in relazione alla certificazione energetica.

3. La targa energetica è rilasciata dall'organismo di abilitazione sulla base di modelli e indicazioni fornite dall'Agenzia per l'energia.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la targa può essere richiesta volontariamente da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed è riferita all'intero edificio. I relativi oneri sono a carico del richiedente.



## **Art. 12 - Marchio**

1. Ai sensi dell'articolo 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, la Giunta provinciale definisce, con deliberazione, i requisiti del marchio provinciale volto a valorizzare gli edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale. La medesima deliberazione contiene la descrizione del marchio e la definizione del relativo logo e delle sue dimensioni, determinando anche eventuali modalità di utilizzazione congiunta del marchio con gli attestati di certificazione o con la targa.

2. Il marchio è riconosciuto dall'Agenzia provinciale per l'energia – direttamente o tramite gli organismi di cui all'articolo 7 -, su richiesta del soggetto interessato secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1.

3. L'Agenzia opera osservando criteri di attribuzione e di controllo trasparenti e imparziali.  
Il marchio può essere revocato dall'Agenzia ove sia accertato il mancato rispetto dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 1.

## **Art. 13 - Disposizioni transitorie**

1. I requisiti di prestazione energetica dell'edificio previsti dall'articolo 4, comma 1, trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dal 1° novembre 2009.

2. I requisiti di prestazione energetica dell'edificio previsti dall'articolo 4, comma 4, trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dalla medesima disposizione. Se tale termine scade prima della data prevista dal comma 1, trova applicazione il termine indicato dal comma 1.3. L'obbligo di certificazione energetica previsto dall'articolo 5 trova applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamen-

to della conformità urbanistica presentate a partire dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La predetta data deve essere comunque non antecedente al riconoscimento del primo organismo di abilitazione da parte della Provincia.

4. Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni derivanti dai commi 1, 2 e 3, tutti gli edifici pubblici devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2013. La Provincia promuove, anche mediante accordi di programma, la redazione della certificazione energetica delle tipologie di edificio di interesse pubblico o ad uso pubblico individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'attestato di qualificazione energetica redatto ai sensi delle norme nazionali e provinciali vigenti vale anche come attestato di certificazione energetica ai sensi di questo regolamento, purché sia integrato dal certificatore abilitato con l'indicazione della classe di certificazione energetica.

6. Nelle more della stipulazione dell'accordo con la Provincia autonoma di Bolzano previsto dall'articolo 9, l'allegato B riporta una comparazione omogenea tra la classificazione energetica degli edifici secondo quanto previsto da questo regolamento con quella fissata dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto anche delle prestazioni afferenti il riscaldamento, la produzione di acqua calda e del rendimento dell'impianto. Il medesimo allegato B è considerato dai comuni ai fini della determinazione delle forme di incentivazione e diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile ai sensi dell'articolo 86 delle legge provinciale n. 1 del 2008. L'allegato B può essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



allegato parte integrante

# ALLEGATO A

## Requisiti minimi delle prestazioni energetiche, classificazione degli edifici e relativa metodologia di calcolo in provincia di Trento

### 1. La situazione normativa e i criteri generali da adottare

Secondo le indicazioni della direttiva 2002/91/CE e dallo stesso art. 17 (clausola di cedevolezza) del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 di recepimento della direttiva, la prestazione energetica degli edifici e la relativa classificazione possono essere differenziate su base regionale. Per rispettare le indicazioni della suddetta direttiva, la metodologia di calcolo adottata deve seguire una impostazione comune, in modo da contribuire alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurre un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario. Di fatto, quindi, deve essere coerente con la normativa europea applicabile (ovvero, in Italia, le norme UNI-EN e UNI EN ISO), facendo esplicito riferimento alla norma.

Le indicazioni già disponibili consentono di costruire la scala per la classificazione del fabbisogno energetico (nelle sette classi che vanno da A a G) dati due valori di riferimento, ovvero l'indice  $R_R$  (Energy Performance Regulation reference), relativo al requisito minimo imposto agli edifici di nuova costruzione (limite tra classi B e C), e  $R_S$  (Building Stock reference), relativo al valore medio della prestazione energetica degli edifici esistenti (limite tra le classi D ed E), secondo lo schema seguente. Noto il valore EP, che corrisponde al valore di prestazione energetica dell'immobile preso in esame, per la determinazione delle classi devono essere noti i due valori indice,  $R_R$  ed  $R_S$ , per poter effettuare la classificazione; la classe di prestazione viene quindi determinata secondo il seguente schema:

**Classe A**  $EP < 0,5 R_R$

**Classe B**  $R_R < EP < R_R$

**Classe C**  $R_R < EP < 0,5 (R_R + R_S)$

**Classe D**  $0,5 (R_R + R_S) < EP < R_S$

**Classe E**  $R_S < EP < 1,25 R_S$

**Classe F**  $1,25 R_S < EP < 1,5 R_S$

**Classe G**  $1,5 R_S < EP$

Il valore EP è calcolato con le metodologie indicate nel seguito.

### 2. I requisiti minimi relativi al fabbisogno energetico invernale per gli edifici di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento

A differenza di quanto previsto dal d.lgs. n. 192 del 2005 e successive modifiche, si ritiene opportuna l'introduzione di un valore unico valido del fabbisogno di energia per tutte le tipologie di edifici, ottenendo, un parametro omogeneo che permette l'immediata comparazione tra edifici.

Fino all'emanazione di apposite metodologie di calcolo e di valutazioni circa le prestazioni sui consumi per illuminazione, ventilazione e climatizzazione estiva degli edifici esistenti, il fabbisogno di energia dell'edificio EP è calcolato come somma del fabbisogno per riscaldamento invernale e produzione di acqua calda sanitaria:

$$EP = EP_r + EP_{acs}$$

Alla luce dei risultati già ottenuti in termini di effetti sul mercato edilizio, si richiede un fabbisogno massimo di energia primaria per il solo riscaldamento  $EP_r$  pari a:

a) di 45 kWh/m<sup>2</sup>, per le categorie di edifici classificati E 1.1 (abitazioni adibite a residenza continuativa) ai sensi del d.P.R. n. 412 del 1993;

b) di 13 kWh/ m<sup>3</sup>, per tutte le altre classi di edifici.

Per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria, tenuto conto delle migliori tecnologie disponibili, si richiede un fabbisogno massimo di energia primaria  $EP_{acs}$  pari a:

c) di 18 kWh/m<sup>2</sup>, per le categorie di edifici classificati E 1.1 (abitazioni adibite a residenza continuativa) ai sensi del d.P.R. n. 412 del 1993;

d) di 5 kWh/ m<sup>3</sup>, per tutte le altre classi di edifici.

Per tenere conto di esigenze di flessibilità tipologiche ed impiantistiche nonché di semplicità comunicativa, si conviene di stabilire, al posto di valori di consumo separati, un unico valore massimo complessivo EP arrotondato pari a:

$$60 \text{ kWh/m}^2 - 18 \text{ kWh/ m}^3.$$

Tali valori vanno calcolati con riferimento ai Gradi Giorno del Comune di Trento; nella relazione di calcolo va comunque riportata anche l'indicazione sul consumo riferito al comune di effettiva localizzazione.

### 3. La certificazione degli edifici

#### 3.1. Classificazione della prestazione energetica per riscaldamento invernale

Per quanto riguarda la determinazione dei consumi specifici relativi agli edifici esistenti nella Provincia autonoma di Trento (Building Stock reference), utile per stabilire la scala di valutazione, è stato stimato un valore pari a 155 kWh /m<sup>2</sup> anno. Nella tabella seguente viene riportata la classificazione per il fabbisogno di riscaldamento per la Provincia autonoma di Trento costruita utilizzando come indice di stock, R<sub>s</sub>, il valore di 155 kWh /m<sup>2</sup> anno e, come indice di riferimento relativo ai requisiti minimi dei nuovi edifici, il valore pari a 45 kWh /m<sup>2</sup> anno come fissato in precedenza.

Tabella 1: Classificazione in funzione del fabbisogno di energia primaria EPr (kwh/m<sup>2</sup>) per il riscaldamento invernale.

	FABBISOGNO IN KWH/M <sup>2</sup> A	
	valore min.	valore max.
CLASSE A	<	22
CLASSE B	22	45
CLASSE C	45	100
CLASSE D	100	155
CLASSE E	155	195
CLASSE F	195	230
CLASSE G	230	<

#### 3.2. Classificazione della prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria

Sulla base della popolazione residente in Provincia di Trento, dei consumi pro capite di acqua calda sanitaria e delle superfici abitate, risulta un fabbisogno energetico per unità di superficie necessario per la produzione di acqua calda di circa 24 kWh/m<sup>2</sup>, coerente con i dati nazionali riportati da ENEA nel Rapporto Energia e Ambiente.

Analogamente ai fabbisogni per riscaldamento, occorre fissare a livello provinciale un fabbisogno di acqua calda convenzionale di progetto, che, come fissato in precedenza, è stabilito pari a 18 kWh/m<sup>2</sup>; con questi due valori di riferimento, si ottiene la seguente scala di classificazione:

Tabella 2: Classificazione in funzione del fabbisogno di energia primaria EPacs (kwh/m<sup>2</sup>) per la produzione di acqua calda sanitaria.

	FABBISOGNO IN KWH/M <sup>2</sup> A	
	valore min.	valore max.
CLASSE A	<	9
CLASSE B	9	18
CLASSE C	18	21
CLASSE D	21	24
CLASSE E	24	30
CLASSE F	30	36
CLASSE G	36	<

#### 3.3. Classificazione dei fabbisogni complessivi (riscaldamento + acqua calda sanitaria)

Ai fini di favorire ulteriormente il perseguimento di prestazioni più elevate, risulta di spinta per il mercato edilizio una suddivisione più articolata delle classi al di sopra del minimo richiesto (A, B e C) che consenta una maggiore differenziazione dell'offerta. Sommando i consumi precedentemente indicati si ottengono, con qualche arrotondamento, la seguente classificazione finale:

Tabella 3: Classificazione in funzione del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e acqua calda sanitaria EP (kWh/m<sup>2</sup>)

	FABBISOGNO IN KWH/M <sup>2</sup> A		
	riscaldamento	acqua calda sanitaria	totale
CLASSE A+	≤22	≤9	≤30
CLASSE A	≤22	≤18	≤40
CLASSE B+	≤35	≤18	≤50
CLASSE B	≤45	≤18	≤60
CLASSE C+	≤60	≤21	≤80
CLASSE C	≤100	≤21	≤120
CLASSE D	≤155	≤24	≤180
CLASSE E	≤195	≤30	≤225
CLASSE F	≤230	≤36	≤270
CLASSE G	≥230	≥36	≥270

Tabella 4: Classificazione in funzione del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e acqua calda sanitaria EP (kWh/m<sup>3</sup>)

	Fabbisogno in kWh/m <sup>3</sup> a		
	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Totale
CLASSE A+	≤6	≤3	≤9
CLASSE A	≤6	≤5	≤11
CLASSE B+	≤9	≤5	≤14
CLASSE B	≤13	≤5	≤17
CLASSE C+	≤17	≤6	≤23
CLASSE C	≤29	≤6	≤34
CLASSE D	≤44	≤7	≤51
CLASSE E	≤56	≤9	≤64
CLASSE F	≤65	≤10	≤77
CLASSE G	≥65	≥10	≥77

Ai fini dell'attribuzione della classe energetica, il valore limite da considerare si intende il valore totale.

Il requisito minimo obbligatorio di prestazione energetica per gli edifici di cui al comma 3 dell'articolo 4 del regolamento, da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi, è stabilito in 60 kWh/m<sup>2</sup> anno (17 kWh/m<sup>3</sup> anno), corrispondente al limite superiore della classe B.

### 3.4. Metodologia di calcolo per la prestazione energetica e la classificazione

Il calcolo è eseguito seguendo le UNI/TS 11300 e successive modificazioni.

allegato parte integrante

## ALLEGATO B

### Comparazione omogenea tra la classificazione energetica degli edifici secondo il presente regolamento e quella prevista dalla Provincia autonoma di Bolzano

tipologia edificio	PREMIALITÀ URBANISTICA	kWh/mq	Provincia autonoma di Trento	CasaClima
edifici nuovi	max	≤30	<b>A+</b>	<b>Gold</b>
	med	≤40	<b>A</b>	<b>A<sub>40</sub></b>
	min	≤50	<b>B+</b>	<b>A<sub>50</sub></b>
	obbligatorio	≤60	<b>B</b>	<b>B<sub>60</sub></b>
edifici esistenti	event. X salti di classe	≤80	<b>C+</b>	<b>B<sub>80</sub></b>
		≤120	<b>C</b>	<b>C-D</b>
		≤180	<b>D</b>	<b>E</b>
		≤225	<b>E</b>	<b>F</b>
		≤270	<b>F</b>	<b>G</b>
		≥270	<b>G</b>	

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE n. 2446 del 16 Ottobre 2009**

( ... omissis ... )

*Il Relatore comunica:*

*il titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) prevede disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato.*

*In particolare l'art. 84 della legge provinciale n. 1 del 2008 disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e in coerenza con le disposizioni statali in materia.*

*Con uno dei regolamenti previsti dall'art. 89 in attuazione del capo II del precitato titolo IV della legge provinciale n. 1/2008, emanato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)], di seguito denominato "Regolamento", sono disciplinati tra l'altro i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione.*

*L'art. 7 prevede che il rilascio delle certificazioni energetiche sia svolto da soggetti specificamente abilitati da Organismi riconosciuti dalla Provincia, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; lo stesso articolo prevede anche che i rapporti tra l'Organismo e la Provincia siano regolati da specifica convenzione. La predetta deliberazione determina altresì, sentiti gli Ordini e Collegi professionali interessati, l'entità delle tariffe per l'accreditamento.*

*Sempre l'art. 7 prevede che con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione, ivi compresa l'eventuale designazione da parte della Provincia di componenti esperti nell'ambito delle commissioni di verifica. Per quanto riguarda lo svolgimento delle verifiche, la Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024, ai cui criteri deve uniformarsi l'attività dell'Organismo, pone particolare attenzione a che la formazione sia indipendente dalla valutazione delle persone. Pertanto, al fine di assicurare ab initio tale indipendenza, si ritiene opportuno che l'attività di verifica in merito al superamento dei corsi di formazione frequentati venga svolta direttamente dalla Provincia autonoma di Trento, per tramite di un'apposita Commissione istituita presso l'Agenzia provinciale per l'energia, secondo le modalità indicate nell'allegato D.*

*L'art. 8 prevede che ciascun Organismo riconosciuto ai*

*sensi dell'articolo 7 gestisce l'elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscrizione, di sospensione e cancellazione dallo stesso, in conformità alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e dal medesimo articolo. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica.*

*In osservanza di tali disposizioni, sentita l'Agenzia provinciale per l'energia nonché, per gli aspetti tariffari, gli Ordini e Collegi professionali interessati, si propone di approvare:*

- a) l'Allegato A, concernente i criteri e le modalità di riconoscimento degli Organismi di Abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche;*
- b) l'Allegato B, concernente lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Organismo e la Provincia;*
- c) l'Allegato C, concernente la fissazione dell'entità delle tariffe per l'accreditamento dei soggetti certificatori;*
- d) l'Allegato D, concernente i criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento dei corsi di formazione;*
- e) l'Allegato E, concernente i criteri e modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati.*

*Tutto ciò premesso e considerato,*

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;*
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;*
- vista il decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.;*
- visto l'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;*
- visto il decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.;*
- sentiti gli Ordini e Collegi professionali interessati;*
- visti gli atti citati in premessa;*
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,*

### **delibera**

- 1) di approvare gli Allegati A, B, C, D, E come descritti in premessa, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
- 2) di stabilire che alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all'allegato B provveda il Direttore di Agenzia provinciale per l'energia;*
- 3) di stabilire che alle eventuali spese relative al funzionamento della Commissione di cui all'Allegato D provveda l'Agenzia provinciale per l'energia con imputazione sui propri capitoli di bilancio;*
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale.*



allegato parte integrante - D1

# Criteri e modalità di riconoscimento degli organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio certificazioni energetiche

## CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI ABILITAZIONE

*Gli Organismi di Abilitazione (di seguito indicati in acronimo "Oda") che intendono operare ai sensi della legge provinciale n. 1/2008 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)], (di seguito denominato anche "Regolamento") sono riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento, qualora svolgano i compiti e le attività previsti dalle norme provinciali sopra richiamate, con i criteri e le modalità riportate di seguito e nella Convenzione prevista dal Regolamento.*

*L'Oda è formalmente riconosciuto con la stipula della convenzione con la Provincia autonoma di Trento. Il riconoscimento è subordinato in particolare all'impegno da parte dell'Oda di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.*

### 1. COMPITI E ATTIVITÀ

*Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, l'Oda svolge obbligatoriamente le seguenti attività:*

- a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, inteso come attività di verifica del soddisfacimento dei requisiti dei candidati secondo quanto previsto dal Regolamento, e iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori;*
- b) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;*
- c) gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento;*
- d) promozione di attività formative per il conseguimento dell'abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati;*
- e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei soggetti che hanno superato i medesimi corsi;*
- f) l'eventuale utilizzazione del marchio di cui all'art. 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel rispetto di quanto previsto dalle norme provinciali in merito.*

*Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento compete anche all'Oda il rilascio della targa energetica.*

*Inoltre, al fine di agevolare la costituzione di un catasto provinciale e l'attuazione di un monitoraggio sull'impatto della certificazione energetica sul mercato edilizio, l'Oda predispose un sistema che permetta l'invio, per via telematica, delle certificazioni rilasciate dai propri iscritti al Comune di competenza e all'Agenzia provinciale per l'energia. A fronte di tale attività, l'Oda può richiedere al soggetto certificatore la corresponsione di un apposito compenso.*

*L'attività di cui al punto e) del precedente elenco consiste nell'accertamento del requisito del richiedente circa il superamento con profitto dei corsi di formazione frequentati, posto che la Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024 sotto richiamata - ai cui criteri deve uniformarsi l'attività dell'Oda - pone particolare attenzione all'obiettivo di garantire che la formazione sia indipendente dalla valutazione delle persone.*

*Al fine di assicurare ab initio tale indipendenza, l'attività di verifica in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione frequentati (esami) verrà svolta direttamente dalla Provincia autonoma di Trento per il tramite dell'Agenzia provinciale per l'energia.*

*L'Oda può svolgere eventuali altre attività collegate alle precedenti elencate, purchè non confliggano con i principi di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse.*

*Per lo svolgimento delle attività di competenza, l'Oda si avvale di procedure e tecnologie che assicurino la massima semplificazione e informatizzazione.*

### 2. REQUISITI

*L'Oda opera in conformità alla Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone", intendendo nel caso in questione il termine "certificazione" come equivalente al termine "abilitazione" usato nella norma provinciale.*

*Della Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024 si richiamano in particolare i seguenti principi.*

#### 2.1. Organismo di Abilitazione

*Le politiche e le procedure dell'Oda e la loro gestione devono essere giuste ed eque nei confronti di tutti i candidati; l'Oda non deve utilizzare procedure al fine di ostacolare o proibire l'accesso all'abilitazione da parte dei richiedenti e dei candidati.*

L'Oda deve definire politiche e procedure per rilasciare, mantenere e rinnovare l'abilitazione richiesta, per sospenderla o revocarla, e per estendere o ridurre lo scopo dell'abilitazione stessa, nel rispetto delle norme vigenti.

L'Oda deve limitare i requisiti, la valutazione e la decisione sull'abilitazione a quelle materie specificatamente collegate con il campo di azione dell'abilitazione richiesta.

## **2.2 Struttura Organizzativa**

L'Oda deve essere strutturato in modo tale da dare fiducia alle parti interessate per quanto attiene alla sua competenza, imparzialità ed integrità morale. In particolare, l'Oda:

- a) deve essere indipendente e imparziale nei confronti dei richiedenti, dei candidati e delle persone abilitate;
- b) deve essere responsabile delle proprie decisioni relative al rilascio, mantenimento, rinnovo, sospensione e revoca dell'abilitazione;
- c) deve identificare la direzione (gruppo o persona) che deve avere l'intera responsabilità di:
  - 1) valutazione, abilitazione e sorveglianza;
  - 2) formulazione di politiche relative alle attività dell'organismo di abilitazione;
  - 3) decisioni sulla abilitazione;
  - 4) applicazione delle sue politiche e delle sue procedure;
  - 5) finanze dell'Organismo;
  - 6) delega di poteri decisionali ai vari comitati o individui per svolgere, per suo conto, attività definite.
- d) deve avere documenti che dimostrino il suo stato giuridico o come facente parte di una entità giuridica.

L'Oda deve nominare un "Comitato di schema" che deve essere responsabile dello sviluppo e mantenimento dello Schema di Abilitazione. Il Comitato deve rappresentare in modo equo e giusto gli interessi di tutte le parti significativamente interessate, senza che predominino singoli interessi.

L'Oda deve inoltre:

- a) avere le risorse finanziarie necessarie per le attività di un sistema di abilitazione e per coprire i relativi costi;
  - b) avere politiche e procedure che tengano distinta la abilitazione delle persone da ogni altra attività
  - c) assicurare che le attività di enti collegati ad esso non compromettano la riservatezza e l'imparzialità della abilitazione.
- L'Oda deve definire politiche e procedure per la risoluzione dei ricorsi e dei reclami ricevuti in merito alle attività di competenza; queste politiche e procedure devono assicurare che i ricorsi e i reclami siano risolti in modo equo.
- L'Oda deve utilizzare o avere a contratto un numero sufficiente di persone in possesso della necessaria istruzione, formazione professionale, conoscenza tecnica ed esperienza per svolgere le funzioni relative al tipo, ambito e volume del lavoro svolto, sotto una direzione responsabile.

## **2.3 Sviluppo e mantenimento dello Schema di abilitazione.**

L'Oda deve definire i metodi ed i meccanismi da utilizzare per valutare la competenza dei candidati.

L'Oda deve definire un processo per lo sviluppo ed il mantenimento di uno Schema di abilitazione che includa la revisione e la validazione dello schema da parte del Comitato di schema.

L'Oda deve dare debita notizia ai rappresentanti del Comitato di schema in merito ad ogni variazione dei requisiti per l'abilitazione.

Sentito il parere del Comitato di schema, l'organismo di certificazione deve verificare che ciascun soggetto abilitato soddisfi i nuovi requisiti entro un periodo di tempo ragionevole per l'Oda.

I criteri a fronte dei quali viene valutata la competenza di un soggetto devono essere quelli definiti dall'Oda in accordo con la norma tecnica UNI CEI sopra citata e le altre normative nazionali e provinciali vigenti.

## **2.4 Sistema di gestione**

L'Oda deve utilizzare un sistema di gestione che sia documentato e che copra tutti i requisiti della Norma tecnica UNI CEI sopra richiamata. L'Oda deve avere in funzione sistemi di controllo della documentazione, di audit interni e del riesame della direzione, ivi comprese le disposizioni per il miglioramento continuo e per le azioni correttive e preventive.

## **2.5 RegISTRAZIONI**

L'Oda deve mantenere un sistema di registrazione adatto alle sue particolari realtà e ad essere conforme alla legislazione applicabile. Le registrazioni devono dimostrare che il processo di certificazione è stato efficacemente soddisfatto.

Le registrazioni devono essere identificate, gestite ed eliminate in modo tale da assicurare l'integrità del processo e la riservatezza dell'informazione. Le registrazioni devono essere conservate per un idoneo periodo di tempo atto a dimostrare il permanere della fiducia per almeno un ciclo completo di abilitazione.

## **2.6 Riservatezza e sicurezza**

L'Oda deve, attraverso impegni di riservatezza legalmente efficaci, mantenere riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle sue attività.

Questi impegni devono riguardare tutte le persone che lavorano all'interno dell'organismo, compresi i membri del comitato, gli organismi esterni o le persone che operano per suo conto.

### **3. GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI CERTIFICATORI**

*L'Oda gestisce gli elenchi dei soggetti certificatori abilitati in conformità alle indicazioni stabilite dalla Provincia autonoma di Trento.*

*Gli elenchi dei soggetti certificatori abilitati, nel rispetto delle esigenze di tutela della privacy, sono pubblici.*

*L'elenco dei certificatori iscritti è conservato presso la Direzione di ciascun Oda e reso disponibile alla consultazione, anche sui rispettivi siti web.*

*Copia dell'elenco è trasmesso dall'Oda ai rispettivi Ordini/Collegi professionali per gli usi consentiti dalla legge.*

### **4. GESTIONE DEI CONTROLLI**

*L'Oda provvede ad istituire un sistema di controlli sulle certificazioni emesse e sull'attività dei soggetti certificatori in grado di verificare la correttezza e completezza dei dati esposti e delle procedure utilizzate.*

*L'Oda assicura che il sistema dei controlli sia svolto in maniera trasparente e non discriminatoria.*

### **5. CONVENZIONE FRA ORGANISMO DI ABILITAZIONE E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

*Ai sensi del Regolamento, i rapporti fra Oda e Provincia autonoma di Trento sono regolati da apposita convenzione sottoscritta dalle parti e redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta provinciale.*



allegato parte integrante-D2

# Schema convenzione fra APE e organismi di abilitazione soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche

## CONVENZIONE

per il riconoscimento degli Organismi di Abilitazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

### Tra

l'Agenzia Provinciale per l'Energia, in seguito indicata in acronimo "Ape", con sede in Trento, via .....  
..... n. ...., Codice Fiscale 00337460224, rappresentata da ....., nato a .....  
..... il ....., che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante;

e

..... con sede legale in ....., via .....,  
Codice Fiscale e Partita IVA ....., in seguito indicata in acronimo ".....", rappresentato da  
....., nato il ..... a ..... nella qualità di legale rappresentante.

### Premesso che:

- 1) il titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) prevede disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato;
- 2) in particolare l'art. 84 della legge provinciale n. 1 del 2008 disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e in coerenza con le disposizioni statali in materia;
- 3) con le "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., di seguito denominato "Regolamento", previste dall'art. 89 della legge provinciale n. 1 del 2008, sono disciplinati, tra l'altro, i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione;
- 4) l'art. 7 del Regolamento dispone che il rilascio delle certificazioni energetiche sia svolto da soggetti specificamente abilitati da Organismi riconosciuti dalla Provincia, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; lo stesso articolo prevede anche che i rapporti tra l'Organismo e la Provincia siano regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
- 5) con deliberazione n. .... del ..... la Giunta provinciale ha delegato il Direttore dell'Ape a stipulare la citata convenzione con l'Organismo di abilitazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e del decreto del Presidente della provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg., secondo lo schema di convenzione contenuto nell'Allegato B;
- 6) con la medesima deliberazione la Giunta provinciale ha approvato, all'Allegato A, i criteri e le modalità di riconoscimento degli Organismi di Abilitazione, all'Allegato C, l'entità delle tariffe per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori nonché all'Allegato E, i criteri e modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati.

**ciò premesso, si stipula quanto segue:**

### Articolo 1 – Riconoscimento

L'Ape riconosce, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme vigenti e dalla presente convenzione, ..... come Organismo di Abilitazione ai sensi del Regolamento.

### Articolo 2 – Attività

..... svolge obbligatoriamente le seguenti attività:

- a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, inteso come attività di verifica del soddisfacimento dei requisiti dei candidati secondo quanto previsto dal Regolamento, e iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori;
- b) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;
- c) gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento;
- d) promozione di attività formative per il conseguimento dell'abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati;
- e) verifica dei corsi sostenuti, intesa come l'accertamento del requisito circa il superamento dei corsi di formazione frequentati, e accreditamento dei soggetti che hanno superato con profitto i medesimi corsi;
- f) l'eventuale utilizzazione del marchio di cui all'art. 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento;
- g) il rilascio della targa energetica;

h) l'invio, per via telematica, delle certificazioni rilasciate dai propri iscritti al Comune di competenza e all'Ape, secondo le modalità tecniche che saranno indicate, con l'obiettivo di uniformare gli schemi e i protocolli di comunicazione.  
..... potrà svolgere altre eventuali attività collegate alle precedenti elencate, purché non in contrasto con i principi di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse che ne informano l'operato.

### **Articolo 3 – Requisiti**

..... opera in conformità ai criteri e modalità di riconoscimento degli Organismi di Abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche, nonché agli altri criteri e modalità in quanto pertinenti, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. .... di data .....

### **Articolo 4 – Modalità operative**

Per lo svolgimento delle attività di competenza, ..... si avvale di procedure e tecnologie che assicurino la massima semplificazione e informatizzazione, ivi compresa la predisposizione e il mantenimento di un portale informatico di supporto delle trasmissioni telematiche dei certificati energetici e di pubblicizzazione degli elenchi dei certificatori nonché di altre attività tecnico-amministrative di interesse.

### **Articolo 5 – Obblighi**

Il riconoscimento di ..... come OdA comporta, tra l'altro, l'assunzione dei seguenti obblighi:

1. l'effettuazione dei controlli sui certificati energetici; ..... si impegna a controllare almeno il 5% dei certificati emessi dai soggetti certificatori iscritti nei propri elenchi nonché sulla correttezza e completezza delle procedure seguite nel corso dell'attività di certificazione;
2. l'effettuazione dei controlli dei soggetti certificatori; ..... si impegna ad operare in maniera proattiva per monitorare la conformità delle persone abilitate con le prescrizioni attinenti dello schema di abilitazione;
3. la trasmissione all'Ape e ai relativi Ordini/Collegi professionali di appartenenza dei provvedimenti di sospensione o di cancellazione dei soggetti certificatori dall'elenco;
4. la trasmissione all'Ape di una relazione annuale sulle attività svolte, con particolare riguardo ai controlli sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori.

### **Articolo 6 – Allegati**

La presente Convenzione contiene in allegato:

1. la descrizione dello status giuridico di ..... della direzione responsabile, della struttura organizzativa;
2. la descrizione dettagliata del processo di abilitazione, i diritti dei richiedenti e i doveri delle persone abilitate, ivi comprese le procedure e condizioni per il mantenimento dell'abilitazione in accordo con lo Schema di abilitazione;
3. lo schema di Accordo da sottoscrivere tra ..... e il soggetto abilitato;
4. lo schema di certificato rilasciato ai soggetti abilitati;
5. il Codice deontologico.

Ogni variazione successiva alla documentazione sopra elencata dovrà essere preventivamente comunicata all'Ape la quale ne verifica la conformità ed esprime, entro 15 giorni, il proprio parere motivato. Trascorso tale periodo, vale il principio del silenzio-assenso.

### **Articolo 7 – Decorrenza e durata**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e, trattandosi di prestazione ad esecuzione continuativa, ha una durata massima di nove anni.

### **Articolo 8 – Revoca**

Il riconoscimento di ..... è revocato in qualsiasi momento qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell'esercizio della funzione demandata o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento.

### **Articolo 9 – Imposta di bollo**

Le spese relative alla stipulazione delle presente convenzione vengono assunte a carico di .....

### **Articolo 10 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione le parti stabiliscono la competenza in via esclusiva del Foro di Trento.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento, in data .....

per l'Agenzia Provinciale per l'Energia, Il Direttore – .....

per ....., il Legale Rappresentante – .....

allegato parte integrante - D3

## Fissazione entità delle tariffe per l'accreditamento dei soggetti certificatori

*Ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del Regolamento, sentiti gli Ordini e i Collegi professionali interessati, l'entità delle tariffe per l'accreditamento sono determinate con le seguenti modalità.*

*Con il termine "accreditamento" si intende l'attività di verifica del soddisfacimento dei requisiti dei cand dati, secondo quanto previsto dal Regolamento, e l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori;*

*a) L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, costituente presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica, è soggetta al pagamento di una tariffa obbligatoria, fissata autonomamente dall'Oda, all'interno dei seguenti valori annuali minimi e massimi:*

- *Persone fisiche:*
  - *valore minimo: € 100,00*
  - *valore massimo: € 200,00*
- *Enti, Organismi, Società:*
  - *valore minimo: € 200,00*
  - *valore massimo: € 500,00*

*La quota annuale di iscrizione non pregiudica la possibilità dell'Oda di stabilire anche il pagamento di specifici servizi, ivi compresa la compilazione e la trasmissione per via informatica dei certificati.*

*b) I soggetti certificatori iscritti nell'elenco sono tenuti al rinnovo del pagamento della tariffa d'iscrizione; in assenza di tale requisito il soggetto certificatore viene cancellato dall'elenco e decade l'abilitazione all'esercizio dell'attività di certificatore.*



allegato parte integrante - D4

## Criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento dei corsi di formazione

Ai sensi del comma 7 dell'art. 7 del Regolamento, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione dei certificatori sono così stabiliti:

a) Possono candidarsi all'esame di verifica le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

1. uno dei seguenti titoli di studio:

1.1. diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;

1.2. diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;

1.3. diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale;

2. attestato di frequenza dei corsi di formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

b) Il corso di formazione per certificatori energetici non potrà avere durata inferiore ad 80 ore; il corso potrà essere articolato in tre moduli:

1. parte introduttiva, basata sui principi generali della fisica termotecnica degli edifici, avente una durata minima di 20 ore;

2. parte disciplinare, basata sull'approfondimento del comportamento energetico dell'edificio, avente una durata minima di 40 ore;

3. parte tecnico-amministrativa, dedicata ai metodi e alle procedure di certificazione energetica, avente una durata minima di 20 ore.

L'aspirante certificatore potrà conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione e partecipare al successivo svolgimento delle prove scritte e colloquio orale solo se avrà dimostrato di aver frequentato almeno l'80%, di ogni singolo modulo (introduttivo, disciplinare e tecnico-amministrativo) delle ore di formazione previste.

La parte introduttiva, espressamente indicata per acquisire i primi elementi di base, potrà essere dichiarata acquisita previo superamento di un test scritto sulle conoscenze possedute dal candidato; in questo caso decade il vincolo dell'80% della frequenza.

c) Lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione si articola come segue:

- prova scritta di conoscenza e di applicazione del foglio di calcolo reso disponibile dalla Provincia autonoma di Trento per determinare il valore della prestazione globale (EPgl) e la classe energetica di un edificio;

- colloquio e/o test di verifica del possesso delle conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento della funzione di soggetto certificatore;

La verifica si conclude con la valutazione "verifica superata/ verifica non superata".

A seguito del superamento dell'esame, sarà rilasciato al candidato il relativo "Attestato di certificatore energetico".

d) Le verifiche sono condotte da una Commissione esaminatrice nominata dall'Agenzia provinciale per l'energia (Agenzia provinciale per l'energia). La Commissione esaminatrice è composta da:

- il Direttore o un Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'energia, con funzione di Presidente;

- un docente universitario, esperto nelle materie delle verifiche;

- un rappresentante degli Ordini o dei Collegi provinciali.

Alla Commissione è affiancato un funzionario dell'Agenzia provinciale per l'energia con funzioni di segretario.

Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente che sostituisce, in caso di assenza, il componente titolare.

La Commissione si dota di un proprio regolamento interno e si avvale dell'Agenzia provinciale per l'energia per gli aspetti organizzativi. La Commissione garantisce almeno una sessione d'esame l'anno.

# Criteria e modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati

*L'iscrizione negli elenchi dei soggetti certificatori presso gli Oda è vincolante per l'esercizio dell'attività di certificatore energetico degli edifici.*

*Tale requisito deve permanere per tutto il periodo per il quale si intende utilizzare l'abilitazione, in particolare deve risultare al momento della sottoscrizione del certificato energetico.*

*Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento, le modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati sono stabilite come di seguito.*

## 1. Domanda di iscrizione

*L'Oda deve fornire una descrizione del processo di abilitazione e la documentazione contenente i requisiti per l'abilitazione, i diritti dei richiedenti ed i doveri dei soggetti abilitati che comprendano un codice deontologico.*

*L'Oda deve richiedere che le domande di iscrizione nell'elenco dei certificatori, firmate dal richiedente, siano complete di:*

- a) una dichiarazione in cui il soggetto accetta di conformarsi ai requisiti necessari per l'abilitazione e di fornire qualsiasi informazione necessaria per la valutazione;*
- b) informazioni generali sul richiedente; nome e cognome, indirizzo e altre informazioni richieste per identificare il soggetto.*

## 2. Valutazione

*L'Oda deve esaminare la domanda di iscrizione per confermare che:*

- a) L'Oda è in grado di rilasciare la abilitazione richiesta;*
- b) il richiedente è in possesso degli appropriati titoli di studio, esperienza e formazione specificati dalle norme provinciali e dallo schema di abilitazione.*

*L'Oda deve avvalersi di procedure di "reporting" per garantire che lo svolgimento e i risultati della valutazione siano documentati in modo chiaro e appropriato.*

## 3. Decisione sulla abilitazione

*La decisione sulla abilitazione deve essere presa unicamente dall' Oda in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di abilitazione. Coloro che prendono la decisione in merito all'abilitazione non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione.*

*L'Oda deve fornire un attestato a tutti i soggetti abilitati.*

*L'attestato può avere forma di lettera, di tessera o altra forma, firmato o autorizzato dal funzionario responsabile dell'Oda.*

*Questi attestati devono contenere come minimo i seguenti dati:*

- a) il nome e cognome del soggetto abilitato e un unico numero di abilitazione;*
- b) il nome dell'Oda;*
- c) il riferimento alla norma o altri documenti relativi alle competenze, su cui la abilitazione è basata, compresa la data di pubblicazione;*
- d) lo scopo della abilitazione, incluse le condizioni di validità e le limitazioni;*
- e) l'effettiva data di abilitazione.*

## 4. Sorveglianza

*L'Oda deve definire un processo di sorveglianza proattiva per monitorare la conformità dei soggetti abilitati con le prescrizioni attinenti dello schema di abilitazione e confermare che il soggetto abilitato continui a mantenere la competenza richiesta.*

*L'Oda deve avere procedure e condizioni per il mantenimento dell'abilitazione in accordo con lo schema di abilitazione. Le condizioni devono essere adeguate ad assicurare che ci sia una valutazione imparziale al fine di confermare che il soggetto abilitato continui a mantenere la competenza richiesta.*

## 5. Uso degli attestati

*L' Oda deve richiedere che il soggetto abilitato firmi un accordo per:*

- a) osservare le prescrizioni rilevanti l'abilitazione;*
- b) inoltrare reclami riguardanti l'abilitazione, esclusivamente con riferimento allo scopo per cui l'abilitazione è stata rilasciata;*
- c) non usare l'abilitazione in modo tale da arrecare discredito all'Oda e non fare alcuna dichiarazione riguardante l'abilitazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata da parte dell'Oda;*
- d) interrompere l'utilizzo di ogni riferimento all'abilitazione o all'Oda e restituire qualsiasi attestato rilasciato dall'Oda a seguito di sospensione o revoca dell'abilitazione;*



*e) non usare l'abilitazione in modo ingannevole.*

*Gli usi inappropriati dell'abilitazione devono essere sanzionati tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della abilitazione e, ove appropriate, anche azioni legali.*

#### **6. Sospensione**

*L'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati è sospesa qualora l'OdA accerti violazioni al Codice deontologico adottato o all'Accordo sottoscritto dal soggetto abilitato. La sospensione è disposta motivatamente dal responsabile dell'OdA, da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno; avverso alla sospensione è ammesso il ricorso al Comitato di Schema nominato dall'OdA.*

#### **7. Cancellazione**

*L'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati è cancellata qualora l'OdA abbia accertato gravi violazioni al Codice deontologico adottato o all'Accordo sottoscritto dal soggetto abilitato, gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per l'abilitazione, ivi compreso il mancato pagamento della tariffa di iscrizione. Avverso la cancellazione è ammesso il ricorso al Comitato di Schema nominato dall'OdA.*

#### **8. Comunicazioni**

*Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di competenza, l'OdA comunica all'Ape i provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 7) ed 8), e, per opportuna conoscenza, agli Ordini/Collegi di appartenenza.*

# POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ARCHIWORLD NETWORK



**Sono disponibili in segreteria le credenziali personali di accesso alla casella PEC AWN per ciascun iscritto all'Albo.**

**La casella, il cui possesso è obbligatorio ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.L. 158/2008 (come convertito dalla L. 2/2009), è gratuita ed è valida dal 1/10/2009 al 1/10/2012.**

**Per il ritiro delle credenziali è necessario compilare il modulo di richiesta e consegnarlo in segreteria unitamente a copia di un documento di identità.**

**Modulistica e istruzioni su <http://www.tn.archiworld.it/>**

# ALBO PROFESSIONALE E CODICE DELLA PRIVACY

L'art. 62 del d. Lgs. 196/2003 (c.d. codice della privacy), che specificamente tratta dei registri pubblici e degli albi professionali, dispone che i dati personali che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati o diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica.

I dati che devono essere inseriti nell'albo, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 2537/1925, sono dunque i seguenti: nome, cognome, residenza, autorità che ha rilasciato l'abilitazione professionale e relativa data, data dell'iscrizione.

Per tali dati la pubblicazione è obbligatoria e non è richiesto il consenso dell'interessato.

Tuttavia l'Ordine Professionale può, a richiesta della persona iscritta all'albo che vi abbia interesse, integrare i dati di cui sopra con ulteriori dati, a condizione che siano pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

Gli iscritti interessati all'integrazione dei dati possono utilizzare il modulo della pagina seguente (già pubblicato sul notiziario n. 1/2009), da inviare via fax alla segreteria (0461.264685).

La richiesta non è soggetta a termine; è tuttavia consigliabile che essa venga inviata con tempestività, in tempo utile per la ristampa dell'Albo.

Per la verifica dei dati attualmente pubblicati: [http://www.tn.archiworld.it/albo\\_prof.php](http://www.tn.archiworld.it/albo_prof.php)

# MODULO DI COMUNICAZIONE VARIAZIONI

## ANNO 2010

Il presente modulo riporta alcune tra le principali comunicazioni che ogni iscritto deve rendere all'Ordine.  
Può essere inviato via fax allo 0461.264685.

**COGNOME E NOME \*** ..... N. ISCRIZIONE .....

**E-MAIL** (uso interno) .....  autorizzo l'invio di circolari informative

**DATI RESIDENZA:** Indirizzo \* .....

Telefono (uso interno) .....

**STUDIO:** Indirizzo .....

autorizzo pubblicazione in Albo

Telefono .....  autorizzo pubblicazione in Albo

Fax .....  autorizzo pubblicazione in Albo

SVOLGE LA PROFESSIONE IN FORMA SINGOLA

SVOLGE LA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA/SOCIETARIA

NON È TITOLARE DI PARTITA IVA

TITOLO	COGNOME E NOME
ASSOCIATI:	
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Ai sensi dell'articolo 12 chi esercita la professione in forma diversa da quella singola deve depositare copia dello statuto o dei patti consociativi presso l'Ordine.

NON PARTECIPA A COMMISSIONI PRESSO ENTI PUBBLICI

PARTECIPA A COMMISSIONI PRESSO ENTI PUBBLICI

COMMISSIONE	TITOLO	DATA DI NOMINA
<input type="checkbox"/> 1	.....	.....
<input type="checkbox"/> 2	.....	.....
<input type="checkbox"/> 3	.....	.....
<input type="checkbox"/> 4	.....	.....
<input type="checkbox"/> 5	.....	.....

Barrare la casella qualora vi siano incarichi in atto nell'ambito di pertinenza della commissione

Ai sensi dell'articolo 49 gli incarichi professionali in atto al momento della nomina e quelli successivamente assunti devono essere comunicati al Consiglio dell'Ordine.

Gli architetti componenti di qualsivoglia commissione presso enti pubblici non dovranno accettare di essere confermati nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva

Il testo delle Norme di deontologia professionale è consultabile su: <http://www.tn.archiworld.it>

In ottemperanza al D. LGS. 196/2003 i dati non obbligatori dei quali non si autorizza la pubblicazione saranno utilizzati a soli fini interni.

\* Dati essenziali ai fini della tenuta Albo.